

Verbale dell'Assemblea dei soci del 8 giugno 2019

Seconda convocazione

L'anno 2019 il giorno 8 del mese di giugno alle ore 16,30, presso la sede Sociale espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma del Terzo Settore e modifica dello statuto;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. e regolarmente rappresentati n. soci e così complessivamente n. soci, come risulta dal registro presenze depositato agli atti, unitamente alle deleghe presentate. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare essendo chiamata a deliberare una modifica statutaria con quorum di assemblea ordinaria in quanto viene sottoposto ai soci uno statuto modificato esclusivamente per implementare nuove clausole richieste dalla Legge per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza BARBARA BASCIANI, la quale chiama CLAUDIA ALBERI alle funzioni di Segretario.

Sul 1° punto all'ordine del giorno interviene BARBARA BASCIANI per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale. In particolare, evidenzia che l'associazione può mantenere tale qualifica in quanto:

- 1) è una associazione senza scopo di lucro;
- 2) è una associazione che opera per soddisfare finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- 3) realizza attività che sono considerate dal Legislatore come di interesse generale, in particolare nell'ambito ludico ricreativo in ambiente naturale col cavallo
- 4) presenta un numero di soci pari a 45 e quindi in numero superiore al minimo di sette richiesti dalla Legge;
- 5) opera prevalentemente con l'apporto gratuito dei soci e con un ruolo determinante di alcuni volontari che operano in via continuativa e che in futuro saranno da iscrivere in apposito registro;
- 6) attualmente svolge solo attività di interesse generale ma potrebbe svolgere anche attività diverse, in ogni caso nei limiti di Legge.

Interviene DANIELA DALBAGNO per chiedere se sia necessario mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale, avendo già l'associazione la qualifica di associazione sportiva dilettantistica.

Risponde BARBARA BASCIANI che l'associazione non promuove esclusivamente attività sportive dilettantistiche e che pertanto è essenziale questo riconoscimento, ciò anche per partecipare alla coprogrammazione e coprogettazione con la Pubblica Amministrazione così come per accedere in via continuativa a contributi pubblici.

Si procede quindi alla lettura dello statuto, come da testo allegato (sotto la lettera A), parte integrante del presente atto.

Nell'analizzare lo statuto si evidenzia che lo stesso – oltre a veder implementati i requisiti contemplati dal Codice del Terzo Settore per mantenere la qualifica di associazione di promozione sociale – continua a rispettare le altre fonti normative di riferimento (evidenziate in corsivo), ossia:

- 1) il Codice civile;
- 2) l'articolo 90 della Legge 289/2002 e le Delibere CONI, ai fini della qualificazione come associazione sportiva dilettantistica e la conseguente iscrizione nel Registro CONI;
- 3) l'articolo 4 del Decreto IVA per accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo.

Clausola statutaria	Riferimento	Statuto
Denominazione sociale APS - NEWS	35 CTS	1
<i>Denominazione sociale dilettantistica</i>	Art. 90	1
Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente NEWS	4, 21 CTS	2
Sede legale	21 CTS Cod. civ.	1
Assenza di fini di lucro	21 CTS	2
<i>L'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli, associati, anche in forme indirette;</i>	Art. 90	2, 13
Durata dell'ente se prevista	21 CTS	4
<i>Individuazione attività di interesse generale che costituiscono l'oggetto sociale ed indicazione (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018) delle azioni concrete con cui si realizzano</i>	5 CTS	3
L'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;	Art. 90	3
Destinatari delle attività NEWS	35 CTS	2
Esercizio attività diverse da quelle di interesse generale e individuazione dell'organismo preposto a deliberare in merito (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018). Era già contemplata come forma di autofinanziamento: la clausola è stata riformulata per inserire i riferimenti del Codice del Terzo Settore	6 CTS	13
Requisiti di ammissione con espressa esclusione (NEWS) di criteri discriminatori	21 CTS	6
Categorie di soci: necessità di uniformare lo statuto qualora non conforme ai vincoli del CTS: articolo adattato	35 CTS	6

Possibilità di associare altri ETS o senza scopo di lucro	35 CTS	6
Possibilità di prevedere che l'ammissione dei soci non avvenga a cura dell'Organo di amministrazione	23 CTS	Non derogato
Possibilità di prevedere un termine entro cui è necessario accogliere le domande di ammissione e quindi di derogare alla procedura di rigetto delle istanze di ammissione a socio prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, l'organo competente deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati") ma non prevedendo un termine più ampio (Ministero del Lavoro Circolare 27/12/2018)	23 CTS	Non derogato
Necessità di conformare lo statuto all'obbligo di comunicare l'avvenuta ammissione del socio (vietato il silenzio assenso) NEWS espressamente indicata	23 CTS	7
Possibilità di derogare alla procedura di impugnazione del rigetto della domanda di ammissione prevista dal CTS ("Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione").	23 CTS	Non derogato
Assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e nella partecipazione alla vita associativa NEW con espressa indicazione	35 CTS	6
Indicazione dei diritti e doveri dei soci	21 CTS	8
Le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali,	art.90	5
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa	4 DPR IVA	7,8
Intransmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa	4 DPR IVA	9
Criteri e idonee forme di pubblicità delle deliberazioni assembleari, dei bilanci o rendiconti;	4 DPR IVA	25
Diritto del socio di accedere ai libri sociali e indicazione delle modalità di esercizio di tale diritto NEW con espressa indicazione	15 CTS	8
Diritto di voto dei neo-associati: espressamente indicato per garantire uniformità del rapporto associativo	24 CTS	8

<i>L'associato può sempre recedere dall'associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, salva diversa indicazione statutaria.</i>	Art. 24 cod.civ.	10 <i>Si rinvia al Codice civile non essendo introdotta alcuna disciplina</i>
<i>Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione</i>		
<i>L'esclusione d'un associato non può essere deliberata dall'assemblea che per gravi motivi; l'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.</i>	Art. 24 cod.civ.	10
Apporto prevalente dei volontari	35 CTS	5
Disciplina dei volontari (necessario solo se lo statuto non è conforme al CTS)	17 CTS	Non necessario
Competenze assemblea	25 CTS	17, 19
Sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti	4 DPR IVA	15
Previsione per gli associati o partecipanti maggiori d'età del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione	4 DPR IVA	8
Eleggibilità libera degli organi amministrativi	4 DPR IVA	5
Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie	4 DPR IVA	14
Criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari	4 DPR IVA	16
Disciplina dell'istituto della delega (necessità di renderla conforme al CTS o possibilità di derogare rispetto alla previsione "ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento" ma nei limiti di quanto previsto dal CTS o negando il ricorso alla delega)	24 CTS	18
Possibilità di partecipare alle assemblee mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, se espressamente contemplata in statuto	24 CTS	Non introdotto
Previsione che a ciascun associato sia riconosciuto un voto. Agli associati che siano enti del Terzo settore l'atto costitutivo o lo	24 CTS	18

statuto possono attribuire più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.		
<i>Principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile</i>	4 DPR IVA	18
Previsione che la nomina degli amministratori spetti all'assemblea	26 CTS	17
<i>Previsione che le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.</i>	21 cod.civ.	18
<i>Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti (il quorum è modificabile purché sia in ogni caso un quorum qualificato)</i>		
Previsione che la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.	26 CTS	21
Previsione che l'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore.	26 CTS	Non contemplato
<i>L'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;</i>	art.90	23
Eventuale necessità di adeguare lo statuto al potere generale di rappresentanza e regime di conoscibilità di eventuali limitazioni	26 CTS	Non necessario
Disciplina dell'Organo di controllo: già contemplato come organo eventuale nella precedente stesura dello statuto. Resta un organismo da eleggere al verificarsi dei presupposti di Legge*	30 CTS	24
Previsione (eventuale) che le funzioni di revisione legale siano affidate all'organo di controllo	30 CTS	Non contemplato
Revisione legale (per raggiungimento limiti dimensionali ed enti con patrimonio destinato)	31 CTS	Non contemplato
Destinazione del patrimonio	8 CTS	13
Divieto distribuzione utili	8 CTS	13
<i>Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge</i>	4 DPR IVA	13

Bilancio: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	13 CTS	17, 21, 24
<i>L'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;</i>	art. 90	14
Nel caso in cui si preveda lo svolgimento di attività diverse da quelle ex art. 5: menzione del carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio NEWS integrato l'articolo	13 CTS	14
Bilancio sociale: individuazione degli organi competenti a porre in essere gli adempimenti connessi	14 CTS	17, 21, 24
Disciplina delle modalità di scioglimento	21 CTS	19
<i>Modalità di scioglimento dell'associazione</i>	art. 90	19
<i>Oltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile. Le associazioni si estinguono inoltre quando tutti gli associati sono venuti a mancare.</i>	27 cod.civ.	<i>Non introdotte altre ipotesi</i>
<i>Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati (nelle associazioni non dotate di personalità giuridica è possibile prevedere un quorum diverso ma in ogni caso qualificato)</i>	21 cod.civ.	19
Devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale	9, 21 CTS	26
<i>Obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge</i>	4 DPR IVA	26
<i>L'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni</i>	Art. 90	26
Previsione eventuale dell'esclusione della possibilità di operare trasformazioni, fusioni e scissioni	98 CTS	No, 19
Rinvio alle norme CONI		1

Come emerge dal quadro sinottico delle modifiche statutarie (allegato al presente verbale sotto la lettera B e conservato in sede) le modifiche si sono limitate ad implementare i nuovi requisiti obbligatori. Con riferimento alle clausole del Codice del Terzo Settore che avrebbero richiesto un

quorum rafforzato, meglio evidenziate dal Ministero del Lavoro con la nota del 27/12/2018, si evidenzia infatti quanto segue:

- 1) introduzione della possibilità di svolgere attività diverse da quelle di interesse generale (attività ex art. 6 CTS): era già prevista all'articolo 13 la possibilità di svolgere tale attività per cui la modifica interviene solo per circoscrivere l'esercizio di tali attività diverse ai vincoli di legge;
- 2) costituzione di patrimonio destinato ad uno specifico affare (ex art. 10 del CTS): previsione non introdotta nella rielaborazione dello statuto;
- 3) possibilità di conferire ai soci collettivi un diritto di voto plurimo (ex art. 24, comma 2, CTS): soluzione non adottata dalla nostra associazione;
- 4) ricorso al voto per corrispondenza o telematico (ex art. 24, comma 4, CTS): soluzione non adottata dalla nostra associazione;
- 5) possibilità di assemblee separate (ex art. 24, comma 5, CTS): soluzione non adottata dalla nostra associazione;
- 6) con riferimento agli Amministratori indicazione di requisiti, appartenenza, soggetti con diritto di nomina di uno o più amministratori (ex art. 26, commi 3,4,5 CTS): disciplina non introdotta nello statuto;
- 7) previsione dell'Organo di controllo (art. 30 CTS) nei casi in cui non sia obbligatorio per legge: lo statuto già contemplava i revisori: la modifica riguarda le funzioni e in ogni caso l'Organo di controllo è previsto sia eletto solo al ricorrere dei presupposti di legge (art. 24 dello statuto);
- 8) attribuzione all'organo di controllo dei compiti di revisione legale dei conti (art. 30 CTS): non attribuiti;
- 9) possibilità di associare altri enti del TS o senza scopo di lucro (art. 32 comma 2 CTS) quando non sia già previsto dallo Statuto: lo statuto già lo prevede (art. 6) per cui la clausola viene modificata esclusivamente per adeguarla ai vincoli del CTS.

Il Presidente chiede ai soci se abbiano dei dubbi o delle proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto. L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene delegato ad adempiere agli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di
 - a) esenzione dall'imposta di registro, essendosi l'associazione limitata a modificare lo statuto in applicazione di una disposizione di legge;
 - b) esenzione dall'imposta di bollo

per il combinato disposto dell'articolo 82 del DLgs 117/2017 e dell'articolo 104 primo comma del DLgs 117/2017 che assicura l'applicazione dell'agevolazione a partire dal 1/1/2018, essendo l'associazione iscritta nel registro delle associazioni di promozione sociale tenuto dalla Regione Emilia-Romagna, giusto provvedimento Regionale n. 2409 del 19/02/2016, pubblicato alla pagina <https://www.servizi.region.emilia-romagna.it/teseofe/associazioni-promozione-sociale.asp>;

- 2) aggiornamento dell'anagrafica tributaria dell'associazione, atteso che nella denominazione ora deve essere inclusa anche la natura di associazione di promozione sociale;
- 3) trasmissione del verbale, statuto e certificato di attribuzione del codice fiscale aggiornato alla Regione attraverso il canale telematico TESEO;

- 4) trasmissione della documentazione di cui al punto 3) all'UISP per l'aggiornamento dei dati nel Registro CONI.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore 18,00. previa lettura ed approvazione del presente verbale e sottoscrizione, in due esemplari, dell'allegato statuto nella sua ultima pagina da parte dei soci presenti all'Assemblea.

IL SEGRETARIO

Claudia Acerbi'

LA PRESIDENTE

Barbara Bosco

Agenzia delle Entrate - Ufficio di Bologna 2
Registrato il 13/6/19 Serie 3 al N. 2757
Pagalo € 0,00
(\$ 0,00)
(€uro 0,00)

Il Funzionario
Eduardo Di Sennaro



13 GIU. 2019

Barbara Bosco

Allegato A) al Verbale dell'Assemblea ordinaria di "EQUAMENTE-UN CAVALLO PER AMICOAPS – ASD"

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE
EQUAMENTE-UN CAVALLO PER AMICO**

TITOLO I Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice civile è costituita, con sede in Minerbio (BO), Via Gandolfi n. 36 un'associazione sportiva dilettantistica che assume la denominazione "EQUAMENTE-UN CAVALLO PER AMICO associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale", in breve "EQUAMENTE-UN CAVALLO PER AMICO ASD APS".

Eventuale modifica della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello statuto e viene pertanto deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci. Di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui l'associazione risulti iscritta nonché agli Enti a cui la stessa sia affiliata.

Per lo svolgimento delle sue finalità l'Associazione potrà operare in diverse sedi operative anche ubicate all'esterno del Comune di Minerbio.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II Scopo- Oggetto-Durata-Funzionamento

Articolo 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali quali finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale per l'esclusivo soddisfacimento di interessi dei soci, relativi familiari e terzi.

Articolo 3

L'associazione si propone di svolgere le seguenti attività di interesse generale:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento a quella equestre, attraverso l'organizzazione di attività didattiche e l'organizzazione o la partecipazione a manifestazioni sportive indette dagli Enti affilanti nonché attraverso la gestione di strutture, proprie o di terzi, funzionali alla pratica sportiva;
- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, in particolare attraverso interventi di riabilitazione con l'utilizzo dei cavalli in collaborazione con operatori specializzati;
- educazione, istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa attraverso l'organizzazione di corsi, seminari e laboratori inerenti in modo particolare lo sviluppo di nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport con particolare riferimento alle esperienze di sport inclusivo, la promozione dell'adozione di sani stili di vita
- interventi e servizi finalizzati alla tutela degli animali attraverso il ricovero, mantenimento e gestione in particolare di equidi;
- l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del

- volontariato e delle attività di interesse generale attraverso l’organizzazione di corsi, seminari, laboratori esperienziali;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata finalizzati alla promozione delle attività di interesse generale di cui sopra.

L’associazione nella pratica dello sport equestre valorizza, tutela e regolamenta l’apporto del cavallo e dei suoi proprietari, in quanto parti attive per la pratica dello sport equestre.

Articolo 4

La durata dell’associazione è illimitata. La stessa potrà sciogliersi solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5

L’Associazione, inoltre, garantirà la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche sociali. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture dovranno essere garantiti dalle prestazioni volontarie degli aderenti all’Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge, i rimborsi delle spese sostenute in nome e per conto dell’associazione. Potrà erogare compensi, premi, indennità di trasferta e rimborsi forfettari di spesa nei limiti e con le modalità previste dall’art. 25 Legge 133/99 e successive modificazioni ed integrazioni, sia per l’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica sia nell’ambito amministrativo gestionale a condizione che detti importi non eccedano il limite che possa presupporre ad una distribuzione indiretta di proventi o utili; nel caso in cui la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri soci e da tesserati, sarà possibile assumere lavoratori dipendenti e assimilati o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo.

TITOLO III Soci

Articolo 6

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione quanti ne condividano gli scopi e si impegnino a realizzarli, siano essi persone fisiche, associazioni di promozione sociale nonché altri Enti del Terzo settore o enti senza scopo di lucro nel rispetto dei parametri di Legge.

Articolo 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta redigendo domanda su apposito modulo, versando la quota associativa ed impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

In caso di ammissione a socio da parte di un minorenne la domanda dovrà essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà, lo stesso rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponderà verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il provvedimento di accettazione, come l'eventuale provvedimento motivato di diniego, deve essere comunicato al diretto interessato.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 8

La qualifica di socio dà diritto:

-a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione e a concorrere alla loro relativa programmazione e realizzazione;

-a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti a partire dal perfezionamento del rapporto associativo purché antecedente alla delibera di convocazione assembleare;

-a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi;

- ad accedere ai libri sociali presentando richiesta a qualsiasi componente del Consiglio Direttivo.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Articolo 9

Gli associati sono obbligati al versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo per l'ingresso nell' Associazione, ai contributi relativi alle attività organizzate, nonché al versamento di corrispettivi specifici per servizi necessari alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestione, sostenuti dalla Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali, ivi compreso il costo di mantenimento dei cavalli.

Tale quota potrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili, non rivalutabili né ripetibili.

TITOLO IV Recesso – Esclusione

Articolo 10

La qualifica di socio si perde per recesso, decadenza per morosità protrattasi per 2 mesi oltre al termine stabilito nel pagamento della quota associativa annuale previo sollecito anche collettivo, esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo o a causa di morte.

Articolo 11

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Articolo 12

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o posta elettronica e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel verbale dell'Assemblea, se convocata, o decorsi quindici giorni dalla notifica del provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V Risorse economiche - Fondo Comune

Articolo 13

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c. eredità, donazioni e legati;
- d. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale in quanto ad esse secondarie e strumentali e svolte nel rispetto dei parametri di Legge;
- h. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento essendo destinato al perseguitamento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

Articolo 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, redatto secondo il criterio di cassa o competenza a seconda dei volumi di ricavi, da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo il più ampio termine di sei mesi per motivate esigenze.

Qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale, all'interno dei documenti di bilancio il Consiglio Direttivo evidenzierà la natura secondaria e strumentale di tali attività ed il rispetto dei parametri di legge per il relativo esercizio.

TITOLO VI Organi dell'Associazione

Articolo 15

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea degli associati, organo sovrano;
- b. il Consiglio Direttivo, organo di amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. l'organo di controllo, eletto nei casi previsti dalla legge.

Tutte le cariche sono gratuite.

Assemblee

Articolo 16

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione viene comunicato ai singoli soci in via alternativa, mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax, posta elettronica o telegramma, in ogni caso almeno 20 giorni prima dell'adunanza.

Articolo 17

L'assemblea ordinaria:

- a. approva il bilancio di esercizio ed eventualmente il bilancio sociale;
- b. procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente ed eventualmente dell'Organo di controllo, secondo il principio di eleggibilità libera degli organi direttivi nonché delibera in merito alla revoca del mandato ed all'eventuale esercizio di azioni di responsabilità;
- c. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d. approva gli eventuali regolamenti;
- e. delibera in merito alla programmazione delle attività

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro sette giorni dalla data della richiesta.

Articolo 18

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie - hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo. E' ammessa una sola delega per singolo socio.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Articolo 19

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sulle operazioni di fusioni, scissione e trasformazione e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e per deliberare le operazioni straordinarie e dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione in prima e seconda convocazione, dei tre quarti (3/4) degli associati presenti in terza convocazione.

Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

Consiglio Direttivo

Articolo 21

Il Consiglio Direttivo e' formato da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno, il Vicepresidente, ed il Segretario/Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima della adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. redigere il bilancio accompagnato da una breve relazione illustrativa, eventualmente il bilancio sociale e, quando ritenuto utile, il bilancio preventivo;
- c. predisporre i regolamenti interni;
- d. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale ivi inclusi gli atti inerenti l'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, nel rispetto delle linee guida assembleari;
- e. deliberare circa l'esclusione degli associati;

- f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione;
- h. affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri, ivi inclusa la delega disgiunta all'accettazione delle domande di ammissione dei soci.

Articolo 22

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, qualora il numero dei Consiglieri in carica sia inferiore a tre, il Presidente o facente funzione dovrà convocare l'Assemblea dei soci per provvedere alla elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

Articolo 23

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 10 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo Presidente.

Organo di controllo (qualora eletto)

Articolo 24

L'Organo di controllo viene eletto dall'Assemblea anche in forma monocratica.

All'Organo di controllo spetta controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto con riferimento anche alla verifica del perseguitamento delle finalità di natura civica, solidaristica e di utilità sociale promosse.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Articolo 25

Il Consiglio Direttivo assicura una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, anche quando non conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII Scioglimento

Articolo 26

Lo scioglimento dell'Associazione viene deliberato con le procedure indicate all'articolo 19 dello statuto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti a Enti del Terzo Settore per fini sportivi, sentita l'Autorità preposta.

Norma finale

Articolo 27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

LAURA NORI

Lauralori
J. M.

GIOSEPPO LAMBERTI

Claudia Acerbi

FRANCESCA CAIEFFA

Francesca Caieffa

FEDERICA MANESI

Federica Manesi

DANIELA DALBAGNO

Daniela Dalbagno

MARIA JAROME

Maria Jarome

CARLA ZUCCHI

Carla Zucchi

BARBARA BRINI

Barbara Brini

VALDI DANIECA

Davide Valdi

CESARE MASSIMO

Cesare Massimo

MARIA LASTELLA

Maria Lastella

CARLO POGGI

Carlo Poggi

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI BOLOGNA 2
E'..... 1 allegato d'acquisto
Registrato al N. 2157 serie 3